



IL BECCACCINO

Foglio notizie dell'ENALCACCIA

n.7 anno 2024

TAR E CALENDARI VENATORI: QUALCOSA STA CAMBIANDO

Questo 2024 si conferma come un anno tra i più complessi e impegnativi per il mondo venatorio. Nel male, purtroppo, ma per fortuna anche nel bene. Dopo le vicende che hanno riguardato la mancata riforma della legge 157/92, che molta amarezza ha lasciato tra noi cacciatori, l'inizio della nuova stagione venatoria sembra riservare "sorprese" positive. Come tutti gli anni, a ridosso dell'apertura, è cominciato l'assalto ai calendari venatori da parte delle associazioni ambientaliste e animaliste con richieste di sospensiva ai TAR regionali. Ma questa volta le cose sono andate un po' diversamente dal solito, almeno in alcuni casi.

I TAR di Umbria, Marche ed Emilia Romagna hanno infatti respinto i ricorsi presentati dalla solita lista di associazioni anticaccia, sigle spesso note soltanto agli iscritti, e la cui esistenza si nota solo in queste occasioni.



Nelle pronunce dei Tribunali amministrativi regionali citati, risaltano alcuni concetti che potrebbero costituire precedenti giuridici particolarmente importanti nella definizione dei futuri calendari venatori regionali e nell'eventuale pronunciamento di altri TAR. Possiamo riassumerli così:

- I pareri dell'Ispra sono obbligatori, ma non vincolanti e da essi le Regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione.


- I “key concepts” italiani definiti nel 2021 non sono giuridicamente vincolanti quando le Regioni, nel predisporre i calendari venatori, fanno riferimento a dati scientifici più recenti e quindi più aggiornati riguardo alla situazione delle diverse specie.

- Le associazioni che fanno ricorso contro i calendari venatori hanno l’onere di dimostrare con argomentazioni scientifiche e giuridico-amministrative, specie per specie, la non validità delle scelte fatte dalle Regioni.

- Il principio di precauzione, che gli anticaccia citano nei loro ricorsi, non giustifica la sospensione dei calendari: secondo i giudici amministrativi, tale principio non può essere applicato in modo tale da vietare la caccia quando non esistono evidenze scientifiche tali che dimostrino rischi concreti per persone, ambiente e fauna.

La situazione presenta dunque elementi incoraggianti, ma non bisogna dimenticare che accanto alle pronunce prima ricordate ci sono le ordinanze dei TAR che hanno bloccato o ritardato l’avvio della stagione venatoria.

Per questo è importante e decisivo che tutti gli organismi dell'Enalcaccia svolgano un lavoro serrato e costante di controllo e supporto scientifico alle Regioni di appartenenza, perché i futuri calendari venatori siano sempre più “solidi” e aggiornati dal punto di vista tecnico-scientifico, in modo tale da “svuotare” di significato e motivazioni gli eventuali ricorsi delle associazioni anticaccia.



La Presidenza Nazionale dell'Enalcaccia ha già inviato una lettera in tal senso alle Delegazioni regionali perché si facciano parte attiva per quanto riguarda il rispettivo territorio.

Dal canto suo la Presidenza Nazionale in materia di calendari

venatori ha svolto un intenso e incessante lavoro in seno al CTFVN (Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale) e come componente della Cabina di Regia ha richiesto, con una lettera del 25 settembre u.s., al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che i rispettivi dicasteri si costituiscano in giudizio come parte civile in caso di ricorso contro i calendari venatori a sostegno dell'attività svolta dalle Regioni per tutelare al meglio i legittimi interessi dei cacciatori. La Presidenza ricorda altresì la proposta di intervento, già in precedenza avanzata, nel caso di accoglimento da parte di un TAR della richiesta di sospensiva del calendario venatorio: prevedere che resta in vigore e quindi efficace, il calendario dell'anno precedente, in modo da consentire lo svolgimento dell'attività venatoria nei termini e nei limiti di prelievo e di orari fissati appunto dal calendario venatorio regionale precedente.

Al momento di andare in stampa si ha notizia di una decisione del TAR Piemonte del 3 ottobre scorso che limita il divieto di caccia nei territori della Regione alle specie Moretta, Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte mentre l'attività venatoria per tutte le altre specie può proseguire secondo le modalità indicate nel calendario venatorio regionale 2024/2025.

Di queste ultime ore è anche la pubblicazione della sentenza del TAR Lombardia con la quale è stato respinto il ricorso presentato dagli animalisti contro il calendario venatorio 2024 – 2025 con l'effetto che l'attività venatoria può proseguire regolarmente come previsto dalle disposizioni regionali.